

BOZZA PROVVISORIA STESURA AL 24 FEBBRAIO 2015

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

Norme di razionalizzazione, di contenimento e di riduzione della spesa pubblica regionale, al fine del conseguimento di maggiore efficienza della Pubblica amministrazione regionale e degli enti collegati.

presentato dal Presidente della Regione

(CROCETTA)

su proposta dell'Assessore per l'economia

(BACCEI)

----- 0 -----

Titolo I Settore agricolo forestale

Articolo 1

Misure di riduzione e contenimento della spesa nel settore agricolo e forestale

1. Al fine di contenere la spesa a carico del bilancio regionale nel settore agricolo e forestale e ridurre i relativi contingenti, è disposta la fuoriuscita dal lavoro dei lavoratori forestali inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, così come introdotto dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, al compimento del sessantatresimo anno di età nel triennio 2015/2017, con esclusione degli operai a tempo indeterminato di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a) della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni.
2. In favore dei soggetti di cui al comma 1, a seguito di apposito accordo fra il Presidente della Regione Siciliana, il Ministero del lavoro e l'INPS, che ne riconosca l'anzianità contributiva, è corrisposto un sussidio di accompagnamento alla pensione, di importo lordo pari alla paga giornaliera base calcolata sull'ultima retribuzione percepita, al netto di tutte le indennità e degli oneri contributivi a carico del lavoratore, per il numero di giornate del contingente di appartenenza.
3. Le modalità di erogazione del sussidio di cui al comma 2, quale istituto di intervento a tutela del reddito per il periodo di tempo strettamente necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico, sono stabilite con decreto dell'assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per il lavoro.
4. Il sussidio di cui al comma 2 si applica anche ai contingenti degli operai impiegati nei consorzi di bonifica e nell'ente di sviluppo agricolo.
5. Nelle more di una riforma organica del settore forestale non trova applicazione il

meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti resisi disponibili dal 1 gennaio 2015 di cui all'articolo 52 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.

6. All'articolo 12, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è aggiunto il seguente periodo:

“La rideterminazione procede annualmente sulla base delle effettive e motivate esigenze organizzative e territoriali, garantendo in ogni caso giusti livelli operativi a salvaguardia del patrimonio forestale regionale e, a partire dall'anno 2015, deve comunque prevedere una riduzione del contingente dei lavoratori addetti al servizio di prevenzione incendi nella misura pari ad almeno il 20 per cento di quello impiegato nell'anno precedente”.

7. Al comma 4 dell'articolo 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

“4 bis) Il rimborso chilometrico di cui all'articolo 54 del CCNL degli addetti alle sistemazioni idraulico-forestali ed idraulico-agrarie di cui al presente articolo non può superare, comunque, l'importo calcolato su una distanza di 15 km complessivi, nel caso in cui l'amministrazione utilizzatrice non provveda con mezzi propri al trasporto degli stessi dal centro di raccolta al cantiere di lavoro”.

- Al fine di attuare misure di contrasto per mitigare il rischio di dissesto idrogeologico e di manutenzione straordinaria degli alvei fluviali, i Dipartimenti regionali Sviluppo rurale e territoriale, Agricoltura, Ambiente, Protezione Civile, Tecnico e dell'ufficio del commissario straordinario contro il dissesto idrogeologico, sono autorizzati a progettare e realizzare interventi a valere sui fondi della programmazione comunitaria, sul Piano di Azione e Coesione e sul Fondo di Sviluppo e Coesione o altri fondi extraregionale.

- Nella progettazione e nell'esecuzione degli interventi di cui al comma 8, i Dipartimenti interessati, in via prioritaria, dovranno prevedere la realizzazione di lavori in economia ai sensi dell'art. 1 della l.r. 11 aprile 2012 n. 24 con l'impiego degli operai agricolo-forestali di cui alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, degli operai addetti alla campagna di meccanizzazione dell'ente di sviluppo agricolo e degli operai dei Consorzi di Bonifica, anche ai fini del raggiungimento, entro i limiti previsti dalla vigente normativa, delle rispettive garanzie occupazionali.

- La progettazione degli interventi di cui comma 8, deve essere eseguita entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, e comunque di formale assegnazione di fondi.

11. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 sono così sostituiti:

“1. Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 *ter* della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, é inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti

gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45 *ter* della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione, secondo quanto disposto dal comma 6, dell'articolo 57, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni.

2. Ai fini dell'avviamento al lavoro, i lavoratori inclusi nella graduatoria di cui al comma 1, devono dichiarare un reddito ISEE non superiore a 60 mila euro.

3. Sono confermate le competenze del Comando del corpo forestale della Regione siciliana previste dall'articolo 65 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, e dall'articolo 47 del decreto presidenziale 20 aprile 2007, n. 154.

4. Per la realizzazione delle attività di rispettiva competenza, il Comando del corpo forestale della Regione siciliana in coerenza con quanto disposto dal precedente comma 2, e il Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale attingeranno dalla graduatoria unica di cui al precedente comma 1.

• Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, dopo le parole "al triennio 2010-2012" sono inserite le parole " ed al triennio 2014-2016".

12. All'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 1, viene aggiunto il seguente comma:

“1 bis. La percentuale di concorso all'integrazione dei bilanci dei consorzi di bonifica dell'ammontare complessivo degli oneri di gestione, come determinato al comma 1, sarà parametrato proporzionalmente alla capacità di riscossione della contribuzione dell'utenza da parte dei singoli consorzi.”

1 ter. I canoni relativi ai servizi resi agli utenti consorziati, prima della loro erogazione e fornitura, devono essere pagati a mezzo di versamenti da effettuarsi in un apposito conto dedicato.

Il Dirigente generale del dipartimento dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è tenuto a far rispettare tale procedura mentre il dirigente generale del dipartimento delle finanze è tenuto ad accertare l'effettiva riscossione.

1 quater. I consorzi hanno l'obbligo di conseguire gli equilibri finanziari entro il 2019, anche rivedendo il sistema della tariffazione euro/mc in atto vigente per i servizi resi e per l'uso della risorsa idrica. In ogni caso la Regione corrisponderà il contributo di cui al comma 1 secondo i principi fissati al comma 1 bis fino al 2019, data entro la quale si dovranno raggiungere gli equilibri finanziari. Il raggiungimento degli equilibri finanziari con le connesse accertate procedure di riscossione, ha refluenza sulla valutazione dei dirigenti responsabili preposti al servizio e alla struttura dipartimentale ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato.

1 quinquies. Al fine di razionalizzare il sistema organizzativo e migliorare l'azione di efficienza dei consorzi, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana apposito decreto con il quale riparametra il rapporto unità di personale/territorio”, assegnandolo al rispettivo consorzio”.

13. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e

razionalizzazione della spesa pubblica, garantire maggiore efficienza ed efficacia nei servizi da erogare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, con proprio decreto, sentito l'assessore regionale all'Economia, previa delibera di Giunta, adotta le necessarie iniziative per il riordino degli enti vigilati dall'Assessorato.

14. All'articolo 21 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:
alla lettera e) del comma 2, le parole “*nel regolamento*” sono sostituite dalle parole “*nelle linee guida*”.

15. Alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 6 bis dell'articolo 18 le parole 'alla data del 31 dicembre 2010' sono sostituite dalle parole 'alla data del 31 dicembre di ogni anno solare'. Gli aiuti in conto interessi sono concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), a valere sul fondo unico costituito presso lo stesso Istituto ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, fino alla concorrenza di 5.000 migliaia di euro.

Articolo 2

Proroga della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie e ristrutturazione delle passività a tasso agevolato

1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle società cooperative nel settore agricolo, gli Istituti di credito possono prorogare fino a diciotto mesi le esposizioni di natura agraria per anticipo ai soci conferenti. Alle suddette operazioni di proroga si applica, a totale carico del beneficiario, il tasso di riferimento vigente al momento delle singole scadenze.

2. Le operazioni prorogate ai sensi del comma 1, o quelle ancora in corso, sono oggetto di ristrutturazione quinquennale da parte dell'IRCAC ed in tal caso la data di scadenza della proroga coincide con la data della stessa ristrutturazione. A tal fine le richieste di ristrutturazione sono avanzate all'IRCAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La ristrutturazione quinquennale di cui al comma 2 beneficia del concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari ad ammortamento quinquennale, destinati alla ristrutturazione dei prestiti agrari per anticipo ai soci conferenti, concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), a valere sul fondo unico costituito presso lo stesso Istituto ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, fino alla concorrenza di 25.000 migliaia di euro.

• I contributi di cui ai commi precedenti sono concessi in regime *de minimis* a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e

commercializzazione delle produzioni agricole, di cui al regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 della Commissione, pubblicato nella G.U.U.E. del 24 dicembre 2013, n. L 352, per le imprese agricole di produzione primaria e secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 della Commissione, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352 per le aziende di trasformazione e commercializzazione.

Titolo II

Misure di riduzione della spesa in materia di pubblico impiego

Articolo 3

Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica amministrazione

- Ai fini di una razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione Regionale, con le procedure previste dall'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003 n. 20, provvede alla riorganizzazione del proprio apparato amministrativo al fine di conseguire una riduzione delle strutture intermedie e delle unità operative di base, comunque denominate, in misura complessivamente non inferiore al 30 per cento rispetto alle rilevazioni sul numero di unità operative di base al 31 dicembre 2014 e alle aree e servizi di cui al D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27. All'esito della riorganizzazione, i Dirigenti Generali applicano l'istituto della risoluzione unilaterale del contratto individuale di lavoro per motivate ragioni organizzative e gestionali come previsto dal vigente contratto collettivo dell'area della dirigenza.
- Entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui al precedente comma 1, con decreto del Presidente della Regione previa delibera di Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, sulla base degli effettivi fabbisogni del personale rilevati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, sentiti i Dirigenti Generali, sono determinati i contingenti di personale da assegnare a ciascun dipartimento o struttura equiparata.
- Alla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione organica del comparto della dirigenza della Regione Siciliana di cui all'art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è ridotta in n. 1.736 unità. Sempre alla stessa data la dotazione organica del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana di cui all'art. 51 comma 3 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 10, modificata con D.P.Reg. 23 dicembre 2010, n. 312235 è rideterminata in numero 14.452 unità, distinte secondo le categorie specificate nella seguente Tabella:

Categoria "D"	5.072
Categoria "C"	4.235
Categoria "B"	2.294
Categoria "A"	2.851

Totale personale del comparto non dirigenziale	14.452
-------------------------------------------------------	---------------

4. Alla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione organica del personale del comparto non dirigenziale del Corpo Forestale della Regione Siciliana è rideterminata in n. 1.250 unità distinte secondo le categorie specificate nella seguente Tabella:

Categoria "D"	221
Categoria "C"	1.005
Categoria "B"	24
Totale	1.250

5. Per il quadriennio 2016-2019 la dotazione organica del personale appartenente al ruolo unico dei dirigenti della Regione Siciliana, come rideterminata ai sensi del comma 1, viene ulteriormente ridotta in numero pari ai soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente.
6. Per il quadriennio 2016-2019 la dotazione organica del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana, come rideterminata ai sensi del comma 2, viene ulteriormente ridotta in numero pari al 50 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente.
7. Per il quadriennio 2016-2019 la dotazione organica del personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, come rideterminata ai sensi del comma 3, viene ulteriormente ridotta in numero pari al 50 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente.

- Gli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, provvedono, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla rideterminazione della dotazione organica secondo il principio di riduzione degli apparati amministrativi di cui ai commi 5 e 6.

- All'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dopo le parole "*strutture intermedie*", sono aggiunte le seguenti "*e delle unità operative di base*" e sono soppresse le parole *resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici*".

10. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9.

11. Per l'anno 2016 continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di divieto di assunzioni di cui al comma 10 dell'articolo 1, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni.

- In armonia con la legge 30 ottobre 2013, n. 125 le graduatorie dei concorsi

pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano la loro efficacia entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

- All'articolo 4 comma 4, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, sono soppresse le parole "*in numero di almeno uno in ogni provincia*".

- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione Regionale e gli Enti che applicano il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti regionali, qualora alla scadenza dell'incarico dirigenziale, anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, non intendano, anche in assenza di valutazione negativa, confermare l'incarico conferito, conferiscono al dirigente un altro incarico anche di valore economico inferiore. Non si applicano le disposizioni normative o contrattuali più favorevoli.

15. Nell'ipotesi di revoca o modifica degli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione ai sensi del comma 3, dell'art. 9, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, il trattamento economico fondamentale ed accessorio precedentemente attribuito per l'incarico di dirigente generale è dovuto fino alla data di adozione del provvedimento di revoca o modifica dell'incarico.

16. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1.

- In armonia con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana del personale con qualifica dirigenziale e del personale con qualifica non dirigenziale, le sedi dell'amministrazione regionale collocate nel territorio dello stesso comune, e comunque entro il limite di cinquanta chilometri, costituiscono medesima unità produttiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 2103 del codice civile e dell'art. 20 della legge n. 300/1970.

18. Le unità operative di base prive di titolare sono affidate *ad interim*, per un periodo non superiore a tre mesi, senza alcun incremento retributivo, al dirigente della struttura intermedia in cui l'unità operativa di base è incardinata. Entro tale periodo il Dirigente Generale definisce le procedure per l'assegnazione dell'incarico.

- L'incarico *ad interim* di una struttura amministrativa intermedia può essere conferito al dirigente, di altra struttura intermedia del medesimo dipartimento. L'incarico determina esclusivamente l'attribuzione della retribuzione di risultato riferita al periodo effettivo di svolgimento dell'incarico ed è calcolata sulla retribuzione di posizione di parte variabile relativa alla pesatura della struttura ricoperta *ad interim*. L'incarico *ad interim* per le strutture intermedie non deve avere durata superiore a tre mesi ed entro tale periodo devono essere definite le procedure per l'assegnazione dell'incarico. Non si

applicano le disposizioni normative contrattuali più favorevoli e contrattuali vigenti.

- Il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale aggiorna il ruolo unico della dirigenza con l'individuazione dei dirigenti privi di incarico. Nei casi in cui, a seguito dell'esperimento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali non siano state presentate istanze, al fine del conferimento diretto degli incarichi i Dirigenti Generali utilizzano l'elenco dei dirigenti privi di incarico tenendo conto del curriculum vitae, delle esperienze maturate e degli incarichi ricoperti.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti ed al personale con qualifica non dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli Enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che applicano il contratto collettivo di lavoro dei dirigenti e dei dipendenti regionali, per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza, è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento comunque denominati aventi carattere fisso e continuativo nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro oppure ricovero ospedaliero o a day hospital nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma non possono essere utilizzati per incrementare i fondi per la contrattazione collettiva.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i permessi retribuiti per particolari motivi familiari o personali spettano nella misura massima di tre giorni per anno solare. Non si applicano le disposizioni normative e contrattuali vigenti più favorevoli.
- A decorrere dal 1° gennaio 2019, le modalità di calcolo dei trattamenti di quiescenza del personale regionale in servizio, destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, sono disciplinate dalle norme statali in materia, avuto riguardo al trattamento economico complessivo lordo annualmente corrisposto agli interessati. Resta ferma la competenza diretta della Regione per l'amministrazione dei relativi trattamenti.
- In armonia con i principi e le finalità dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i dipendenti dell'Amministrazione regionale che, sino al 31 dicembre 2018, risultano in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono collocati, a domanda, in quiescenza e conseguono il diritto al trattamento pensionistico.

- Per il personale di cui al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, collocato in quiescenza dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2018, la quota del trattamento pensionistico, calcolata con il sistema retributivo secondo la legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, viene ridotta della misura percentuale del 15%.

26. Nelle more della riforma del Corpo Forestale della Regione Siciliana, l'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 1, comma 7, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4 è corrisposta esclusivamente al personale del comparto non dirigenziale del Corpo Forestale della Regione di cui all'articolo 41, allegato 1, tabella A, del decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 aprile 2007, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, che espleta effettive funzioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni di legge e di regolamento in contrasto con la presente disposizione, ivi comprese quelle contenute nell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 e nell'articolo 1, comma 7 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4.

- Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono adottate le modifiche al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 aprile 2007, conseguenti all'applicazione dei commi 2 e 26.

- Il comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, è sostituito dal seguente: "9. I rinnovi contrattuali per i bienni 2006/2007 e 2008/2009 del personale dirigenziale e quello per il biennio 2008/2009 del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 che ne applicano i contratti non possono determinare aumenti retributivi superiori all'indennità di vacanza contrattuale già riconosciuta. Nessuna somma aggiuntiva è dovuta a titolo di interessi e rivalutazione monetaria". Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è abrogato.

- Al comma 21 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47 e successive modifiche e integrazioni è apportata la seguente modifica è aggiunto il seguente periodo: "*Su proposta del dirigente responsabile, per esigenze connesse alla gestione, con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, da comunicare anche con evidenze informatiche alla Ragioneria Generale della Regione, possono essere effettuate variazioni compensative tra articoli dei capitoli concernenti le spese obbligatorie per il personale, oneri sociali ed IRAP*".

- Le Autorità di Gestione dei programmi regionali comunitari cofinanziati dal FESR e dal FSE d'intesa con il Dipartimento regionale della Funzione

Pubblica procederanno ad attivare un piano di formazione per il personale dell'Amministrazione regionale finalizzato al rafforzamento delle competenze nel settore dei fondi strutturali, comunitari e delle politiche di sviluppo e coesione dei dipendenti dell'Amministrazione, negli ambiti della dirigenza e del comparto. Il personale così formato sarà destinato prioritariamente alle Unità di monitoraggio e controllo della spesa comunitaria operanti nei Dipartimenti regionali, agli Uffici Competenti per le Operazioni (UCO) che si occupano della gestione dei fondi extraregionali, e agli Uffici speciali dell'Autorità di Certificazione e dell'Autorità di Audit. La copertura finanziaria di detta formazione è reperita nell'ambito del programma cofinanziato dal FSE.

Articolo 4

Riorganizzazione dell'Assessorato regionale dell'Economia

1. Per le esigenze connesse ai processi di riforma della macchina burocratica dell'Amministrazione regionale finalizzata ad un maggior controllo e gestione dei processi di spesa, ad un monitoraggio continuo delle spesa connessa all'utilizzo dei fondi comunitari dello sviluppo, l'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificato:

"c) Assessorato regionale dell'economia: bilancio. Documenti contabili e finanziari. Dpof. Tesoro. Vigilanza enti regionali. Coordinamento finanza pubblica. Ufficio di statistica della Regione. Controlli interni all'Amministrazione regionale di regolarità amministrativo-contabile. Partecipazioni regionali. Liquidazione enti economici. Demanio e patrimonio immobiliare regionale. Rapporti finanziari Stato-Regione. Entrate e riscossioni. Credito regionale. Risparmio, Informatica"

2. Alla Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, come sostituita dalla Tabella A dell'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, le parole: "Assessorato regionale del Bilancio e delle Finanze - Dipartimento regionale bilancio e tesoro-Ragioneria generale della Regione-Dipartimento regionale finanze e credito" sono sostituite dalle parole: "Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento regionale bilancio e finanze - Dipartimento regionale per il controllo della Spesa pubblica.

3. Ogni riferimento normativo, regolamentare o amministrativo relativo alle competenze attribuite all'Assessorato dell'Economia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, deve intendersi riferito unicamente ai Dipartimenti regionali e alle altre articolazioni interne dell'Assessorato dell'Economia.

4. La ripartizione e la modifica delle attribuzioni dell'Assessorato regionale dell'Economia che scaturiscono dalla presente legge e la relativa articolazione organizzativa e funzionale delle strutture intermedie e degli Uffici alle dirette dipendenze dell'Assessore, sono determinati nel rispetto dei limiti e secondo l'iter richiamati dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

- L'ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività

informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, di cui all'articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è soppresso.

Titolo III

Misure di contenimento della spesa negli enti locali

Articolo 5

Riduzione numero componenti dei consigli comunali

1. L'articolo 43 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 è così sostituito:

«1. Il Consiglio comunale è composto di:

- *40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;*
- *36 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;*
- *32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- *28 membri nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- *24 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;*
- *16 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;*
- *12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;*
- *10 membri negli altri comuni.»*

2. La composizione numerica dei Consigli comunali così come determinata dal superiore comma 1, entrerà in vigore al primo rinnovo elettorale utile.

3. L'importo corrispondente alle economie conseguite dai Comuni, ad esclusione di quelli in dissesto, in attuazione delle disposizioni contenute al comma 1 del presente articolo, costituisce un risparmio strutturale a carico del bilancio regionale in termini di minori trasferimenti per le finalità di cui all'articolo 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 e successive modifiche e integrazioni, nonché per altre finalità riconducibili ad altre esigenze in materia di enti locali.

4. All'articolo 19, comma 1 e 6, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche e integrazioni, dopo la parola "misura" viene abrogata la parola "minima".

5. Dall'entrata in vigore della presente norma, le indennità di funzione e i gettoni di presenza previsti dall'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche e integrazioni è ridotta del 20 per cento. L'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad aggiornare il Regolamento di cui al primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e i Comuni, entro ulteriori 3 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento assessoriale, adeguano i relativi regolamenti alle nuove misure delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, la cui riduzione ha comunque effetto dall'entrata in vigore della presente legge.

- Alla data del 31 gennaio di ogni anno, gli enti locali dovranno produrre specifica

certificazione attestante l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguite al 31 dicembre dell'anno precedente per quanto attiene alle riduzioni delle misure delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza in applicazione della presente norma. L'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in relazione alla differenza riscontrata tra l'ammontare delle economie di spesa e la riduzione dei trasferimenti, adegua con propri decreti la dotazione per l'anno di riferimento del Fondo straordinario di cui all'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 6

Permessi e licenze amministratori locali

1. All'articolo 20, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche e integrazioni le parole “per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli” sono sostituite dalle parole “per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento”.
2. All'articolo 20, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche e integrazioni le parole “per l'intera giornata” sono sostituite dalle parole “per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro”.
3. All'articolo 20, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche e integrazioni sono soppresse le parole “nonché quello per lo studio preliminare dell'ordine del giorno”.
4. All'articolo 20, comma 4 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche e integrazioni le parole “di 36 ore lavorative al mese” sono sostituite dalle parole “di 24 ore lavorative al mese”.
5. All'articolo 20, comma 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche e integrazioni le parole “a due terzi” sono sostituite dalle parole “a un quinto”.
6. All'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente comma 7 “L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono e ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente”.

Articolo 7

Democrazia partecipata

1. All'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, è soppresso il periodo: “Ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune”;
- al comma 3 è aggiunta la seguente lettera l): “attuazione di forme di democrazia partecipata”.

Titolo IV **Misure in materia di beni del demanio marittimo**

Articolo 8

Norme riguardanti l'uso dei beni ricadenti nel demanio marittimo

1. I soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito con modificazioni con la legge 4 dicembre 1993, n. 494, recepito dall'articolo 4 bis della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, detentori di concessione demaniale marittima ad uso privatistico o agricola, con decorrenza dalla presente legge, possono su espressa richiesta da presentare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, regolarizzare la propria posizione concessoria rimasta inevasa nel periodo 2005-2012, impegnandosi a corrispondere anticipatamente l'importo dei canoni arretrati calcolati a canone base, incrementato degli interessi legali dovuti e senza imposizione di ulteriori aggravii.
2. Ai soggetti occupanti demanio marittimo non detentori di titolo concessorio ma che abbiano proposto per tempo istanza di conciliazione ai sensi dell'articolo 6, della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17 e successive modifiche e integrazioni, si applicano, su espressa richiesta, i benefici di cui al precedente comma 1.
3. Gli importi derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, superiori a duemilacinquecento euro, su espressa richiesta, potranno essere rateizzati entro 24 mesi, previa sottoscrizione di adeguata polizza fideiussoria.

Articolo 9

Termini di pagamento dei canoni dei beni demaniali marittimi

- L'amministrazione concedente richiede al concessionario il pagamento delle rate di canone, successive alla prima, da corrispondere anticipatamente allo sottoscrizione dell'atto di concessione, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'aggiornamento ISTAT e comunque nel termine previsto dall'atto di concessione.

Articolo 10

Sdemanializzazione alle amministrazioni comunali di aree ad uso pubblico

1. Le aree di demanio marittimo utilizzate ad uso pubblico dalle amministrazioni comunali dei comuni costieri, potranno essere sdemanializzate e successivamente cedute alle stesse amministrazioni, ai sensi dell'art. 35 del Codice della Navigazione, ad un costo agevolato che sarà determinato con apposito provvedimento concertato tra

l'Assessorato all'Economia e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente entro 180 (centoottanta) giorni dall'emanazione della presente legge.

2. Le amministrazioni comunali interessate dovranno presentare la relativa istanza entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento interassessoriale indicativo dei costi di cui al comma precedente.

Articolo 11

Definizione assetto organizzativo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

1. Il comma 9 dell'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, istitutivo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, è così modificato:

“9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte, oltre che con quanto previsto al successivo comma 9 ter, mediante istituzione di apposito capitolo nella parte relativa alla spesa del bilancio della Regione per una quota di finanziamento pari al 10 per cento dell'importo assegnato ai sensi del comma 9 ter. In tale capitolo affluiscono le somme portate in diminuzione dai capitoli del bilancio della Regione riguardanti i beni mobili ed immobili, le attrezzature ed il personale trasferito, ivi incluse le somme destinate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, nonché per il personale e le somme relative al salario accessorio”.

2. All'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono aggiunti i commi:

“9 bis.

Per la definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente di cui all'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, in quanto Ente del settore sanitario, non vige il divieto di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, applicandosi unicamente le norme nazionali in materia.

9 ter.

Al fine di far fronte agli oneri derivanti dal passaggio del personale dai laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti le spese di funzionamento e di manutenzione dei beni in uso all'Agenzia, alla stessa è assegnata una quota di finanziamento ordinario annuale pari allo 0,35 per cento delle risorse del fondo sanitario regionale per i primi due anni e allo 0,60 per cento per gli anni successivi, per consentire la funzionalità dell'Agenzia in relazione al definitivo assetto organizzativo della medesima”.

3. Sono soppressi i commi 10 e 11 dell'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

4. L'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 109, della legge regionale del 9 maggio 2012, n. 26 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale”, è così sostituito: *“Le somme relative alla tariffa per le istruttorie sono versate in entrata al bilancio regionale, le somme relative alla tariffa per i controlli sono versate in entrata al bilancio dell'Ente responsabile degli accertamenti di cui al comma 3 dell'art.29 decies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e*

successive modifiche e integrazioni.”

Articolo 12

Biglietti e servizi a pagamento nelle aree naturali protette e nei demani forestali

1. A far data dalla pubblicazione della presente legge, gli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali sono autorizzati ad attivare una o più attività a pagamento tra quelle di seguito indicate, in funzione delle caratteristiche di ciascuna area protetta:

- istituzione del biglietto di ingresso in particolari zone dell'area protetta o in specifiche strutture dedicate alla fruizione;
- organizzazione di attività escursionistiche, didattiche, formative e ricreative;
- noleggio di attrezzature per la fruizione;
- utilizzo di foresterie, rifugi, bivacchi, fruizione di aree attrezzate, utilizzo di parcheggi; vendita di materiali promozionali, divulgativi, didattici, pubblicazioni nonché di prodotti tipici;
- effettuazione di riprese foto-audio-video e utilizzo di immagini per fini commerciali o pubblicitari;
- concessione dell'uso della denominazione e del marchio dell'area naturale protetta per attività promozionali e di marketing territoriale.

2. Gli introiti derivanti dalle suddette attività sono versate in entrata al bilancio regionale con destinazione vincolata alla copertura dei costi sostenuti per la gestione ed i servizi attivati, al finanziamento della gestione ordinaria e degli interventi di manutenzione e di ripristino ambientale delle aree protette, all'incremento delle dotazioni di servizi e strutture per la fruizione.

3. Con decreto dell'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente d'intesa con l'Assessore regionale per l'economia e sentiti gli Enti gestori, sono individuate le suddette attività con la previsione, della quantificazione del biglietto d'ingresso alle aree protette, dei criteri e delle modalità di pagamento, dell'individuazione del personale delegato alla riscossione e delle relative procedure.

4. Gli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, provvedono a disciplinare lo svolgimento delle attività commerciali, di fruizione, ricreative, turistiche e sportive consentite dai regolamenti o dai piani delle aree protette ed al rilascio delle connesse autorizzazioni, non contemplate al comma 1.

5. Per le aree attrezzate e le strutture ricadenti in aree del demanio forestale ubicate all'esterno di parchi e riserve naturali, le attività di cui al primo e quarto comma possono essere attivate con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura, allo sviluppo rurale ed alla pesca mediterranea. Le somme derivanti dalle suddette attività vengono acquisite dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e sono destinate alle attività di gestione e manutenzione ed agli interventi di conservazione dei boschi demaniali, all'incremento delle dotazioni di servizi e strutture per la fruizione.

6. Sono abrogati:

- l'articolo 6 della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10; il comma 18 dell'articolo 139 della legge regionale 16 aprile 2003 n. 4; il decreto del Presidente della Regione n. 6 del 19 gennaio 2004; i commi 107 e 108 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26; il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 1 giugno 2012 n. 33.

Articolo 13

Irrogazione delle sanzioni amministrative per violazioni all'interno delle Riserve naturali e delle aree sottoposte a vincolo. Risarcimento del danno ambientale

1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi per le violazioni in aree di riserve naturali ed in quelle sottoposte a vincolo, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale competente per territorio, cui spetta l'emissione dell'ordinanza ingiunzione ovvero di archiviazione.

2. Al comma 8 dell'articolo 28 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 dopo le parole "in materia ambientale" sono aggiunte le parole " con esclusione di quelle in materia di riserve naturali ed aree sottoposte a vincolo".

3. Il comma 8, dell'articolo 23, della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98, così come modificato dal comma 9, dell'articolo 28, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e così sostituito:

"8. Nel caso delle riserve naturali e delle aree sottoposte a vincolo, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative, affluiscono in apposito capitolo del bilancio della Regione - rubrica Assessorato del territorio e dell'ambiente e sono destinati al finanziamento della gestione ordinaria e degli interventi di manutenzione e di ripristino ambientale delle riserve".

4. Fatte salve le competenze del Corpo Forestale della Regione Siciliana, per lo svolgimento delle attività di sorveglianza nelle aree protette affidate in gestione alle associazioni ambientaliste e alle università, il personale previsto dalle convenzioni, assunto da ogni ente gestore compie gli atti di cui al comma 1, dell'articolo 13, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, qualora accerti violazioni alle disposizioni in materia di aree naturali protette, per le quali è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa, redige apposito verbale di riferimento secondo le procedure previste dalle norme vigenti in materia.

5. Per le riserve naturali e le aree sottoposte a vincolo, direttamente gestite dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, la superiore procedura dell'accertamento delle violazioni alle disposizioni in materia di aree naturali protette, per le quali è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa, compete al personale dipendente a tempo indeterminato, nei ruoli della Regione Siciliana, addetto alla gestione e alla vigilanza dell'area protetta.

6. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 9 dell'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n.98, così come sostituito dal comma 9

dell'articolo 28 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10, gli importi da corrispondere forfettariamente a titolo di risarcimento del danno ambientale provocato dai trasgressori sono determinati in misura pari a quella della sanzione amministrativa pecuniaria applicata ed hanno la medesima destinazione di utilizzo.

Articolo 14

Norme relative al Dipartimento regionale di Protezione Civile

- Il Dipartimento regionale della protezione civile della Regione siciliana per i compiti cui è istituzionalmente preposto è escluso dall'applicazione di quanto disposto dall'art.35 commi 1 e 2 della legge n°9 del 15.5.1013, nonché dell'art.78 della l.r.06/2011”.
- Il Dipartimento regionale di Protezione Civile è la sede istituzionale dell'Ufficio Gare delle attività inerenti all'attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l'impiego di piattaforma telematica (e-procurement) ovvero, eventualmente, sottoscrivendo apposita convenzione con altre Amministrazioni pubbliche, regionali e nazionali, che alla data odierna sono adeguatamente organizzate per la gestione degli appalti pubblici in e-procurement.

Articolo 15

Autorità ambientale unica

- L'Autorità Ambientale per la Regione Siciliana è individuata nell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, in persona dell'Assessore pro-tempore.
- L'Autorità Ambientale cura le istruttorie ed i provvedimenti conclusivi della Valutazione Ambientale Strategica, della Valutazione di Impatto Ambientale, della Valutazione di Incidenza Ambientale e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, così come stabilito dalla presente Legge. I provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'articolo 1, comma 6 della Legge Regionale n. 3 del 9 gennaio 2013 saranno firmati congiuntamente con l'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
- Competono al predetto Assessorato tutte le funzioni e le competenze che le disposizioni, anche regolamentari e di piani e programmi, comunitarie, nazionali, e regionali, riservano all'Autorità Ambientale.

Articolo 16

Commissione Tecnica ad Alta Specializzazione

- Con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, si provvede all'istituzione ed alla nomina di una Commissione Tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale.
- La Commissione tecnica di cui al comma 1 assicura il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui alla presente legge. In particolare provvede, eventualmente avvalendosi anche di ARPA Sicilia, alla cura delle istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni ambientali, alla verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti ed alla verifica di attuazione al fine di controllare, con ispezioni periodiche in cantiere, che la realizzazione dei progetti avvenga realmente secondo le prescrizioni emesse con i provvedimenti conclusivi.
- La Commissione tecnica è composta da 20 membri, inclusi il Presidente ed il Segretario. Ai Commissari spettano le indennità indicate nel Decreto di nomina, proporzionalmente stabilite in base al ruolo ed alle funzioni effettivamente svolte.
- I componenti della Commissione sono nominati per un triennio, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, tra soggetti di elevata specializzazione professionale e di indubbia moralità che presentano *curricula* adeguati.
- I membri della Commissione devono possedere la laurea in una delle discipline che attengono alle valutazioni ambientali e la composizione della Commissione deve prevedere almeno un Architetto, un Geologo, un Chimico o Chimico industriale, un Biologo Marino, un Esperto in biodiversità, vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi terrestri, un Giurista esperto in diritto ambientale e comunitario, un Esperto in rumore ed inquinamento atmosferico, un Esperto in dinamica costiera, un Ingegnere esperto in valutazione ambientale di impianti di produzione e trasmissione di energia elettrica.
- A decorrere dall'emanazione del Decreto dell'Assessore di cui al precedente comma 1 sono definitivamente soppressi: il Consiglio Regionale dell'Urbanistica di cui all'articolo 58 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 ed il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale di cui all'articolo 3 della L.R. 6 maggio 1981 n. 98.
- Le funzioni ed i compiti degli enti soppressi fanno capo ai competenti Dipartimenti.

Articolo 17

*Rinvio recettizio al Codice dell'Ambiente
(Dlgs. 152/2006 e smi)*

- Per quanto non espressamente integrato dalla presente Legge trova immediata attuazione il Codice dell'Ambiente D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 91 (*Norme sulla valutazione di impatto ambientale*) della L.R. 3-5-2001 n. 6, (*Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001*), pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 7 maggio 2001, n. 21.

Articolo 18

Determinazione degli oneri istruttori

- Ai fini dell'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla Valutazione Ambientale Strategica, alla Valutazione di Impatto Ambientale, alla Valutazione di Incidenza Ambientale ed alla Autorizzazione Integrata Ambientale, il Presidente della Regione Siciliana provvede con Decreto, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, a ridisciplinare gli oneri istruttori dovuti dai Proponenti e dalle Autorità precedenti, tenuto conto della necessità che al relativo pagamento provvedano tutti i soggetti che chiedono l'attivazione delle procedure e disponendo che le somme così introitate nel bilancio regionale siano unicamente destinate alle spese di funzionamento della Commissione di cui al precedente articolo 2, alla formazione del personale interno della Regione ed agli oneri per la verifica, l'ottemperanza ed il monitoraggio ambientale degli interventi assentiti.

2. A decorrere dall'emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di cui al punto precedente sono abrogati l'art. 51 della L.R. 8 febbraio 2007 n. 2; l'art. 10 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e s.m.i.; l'art. 13, comma 2, della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17; l'art. 6, commi 24 e 25, della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

3. Sempre a decorrere dall'emanazione del Decreto di cui al Comma 1 del presente articolo sono soppressi i capitoli di bilancio n. 442524, 446504 ed è istituito un nuovo apposito Capitolo di spesa.

Articolo 19

Valutazione Ambientale Strategica

- L'Autorità Ambientale di cui al precedente articolo 19, anche avvalendosi della Commissione di cui all'art. 20, garantisce che sia organizzata una separazione funzionale tra gli uffici che curano l'istruttoria sui Piani e sui Programmi rispetto a chi procede alle valutazioni della Valutazione Ambientale Strategica, in modo che questi ultimi possano fornire in modo oggettivo la valutazione sul medesimo piano o programma.

2. Ai sensi dell'articolo 6 commi 3 e 7 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. la Valutazione Ambientale Strategica non è necessaria per le modifiche di destinazione di aree di superficie inferiore a 10 ha e per modifiche minori ai piani e programmi, purchè tali modifiche non riguardano e/o non possono avere, con assoluta certezza, interferenze dirette e/o indirette con aree tutelate e con siti di particolare valenza ambientale. In ogni caso tali modifiche non devono comportare un aumento della densità territoriale su aree già edificate, non debbono prevedere la trasformazione di aree agricole in aree edificabili e non debbono determinare la diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico, a parcheggi e non debbono prevedere la realizzazione o anche la sola localizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ed ii.

3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del D.lgs. 152 del 2006 e s.m.i. la Valutazione Ambientale Strategica comprende la procedure di valutazione d'incidenza di cui all'[articolo 5 del decreto n. 357 del 1997](#) e s.m.i. nei soli casi in cui, conformemente alla legislazione comunitaria, risulti, applicando il principio di precauzione, una

anche solo potenziale incidenza ambientale. Conseguentemente ove il Piano o Programma non preveda alcuna localizzazione di interventi, idonea a permettere di identificare le eventuali conseguenze sul sistema ecologico dell'area tutelata, la procedura di valutazione di incidenza non è obbligatoria, fermo restando il suo successivo svolgimento, ove necessario.

4. Per i Piani o Programmi relativi alle infrastrutture portuali, ai sensi del comma 3-ter dell'art. 6 del D.lgs. 152 del 2006 e ribadita la strategicità degli interventi previsti dal Piano Strategico per lo Sviluppo della Nautica da Diporto in Sicilia, approvato con Decreto dell'Assessoriale Regionale al Turismo del 26 maggio 2006, n.29, la VAS si intende unificata con la VIA. La documentazione sottoposta all'esame dell'Autorità Ambientale deve includere ogni elemento sufficiente a garantire una valutazione unitaria e contestuale del Piano e dei singoli interventi. La procedura di VIA/VAS unificata rispetta i principi di massima partecipazione e si conclude con un unico provvedimento che dispone anche circa l'eventuale tempistica di realizzazione dei singoli interventi, ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.lgs. 152 del 2006 e s.m.i.

Articolo 20

Valutazione di Impatto Ambientale

- E' fatto obbligo dei Proponenti di progetti di infrastrutture ed interventi sottoposti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di tenere in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS, ove l'intervento sia incluso in piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale.
- Ai sensi dell'articolo 26 comma 4 del D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i. l'istanza di VIA deve essere completa dell'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto e della documentazione prodromica allo svolgimento della relativa istruttoria.
- Non vi è obbligo di avviare le procedure previste per la VIA e la Verifica di Assoggettabilità a VIA ove sia immediatamente accertabile da parte dell'Autorità Ambientale che l'intervento prospettato sia del tutto privo di potenziali effetti ambientali significativi negativi, anche alla luce dei criteri di cui al Decreto di cui alla lett. c del comma 7 dell'art. 6 del D.lgs. 152 del 2006 e s.m.i..

Articolo 21

Impianti di produzione da Fonti di energia rinnovabile

- Nell'attesa della definitiva approvazione di una legge regionale di riordino del settore, per le opere destinate alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sottoposti a valutazione di impatto ambientale ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA, i Proponenti sono tenuti, nell'ambito della descrizione del quadro programmatico dell'intervento, a riportare i dati relativi ai fabbisogni energetici regionali ed alla produzione regionale da fonti energetiche rinnovabili rispetto agli atti di programmazione comunitaria e nazionale.

• Con Decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta, su proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, si provvede a definire le aree ritenute non idonee all'accoglimento di impianti di produzione da fonte energetica rinnovabile, da differenziarsi con riguardo alle diverse fonti di produzione, sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) aree con elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, ovvero di impianti già autorizzati nell'ambito della medesima area;

b) siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;

c) zone all'interno di coni visuali la cui immagine identifica i luoghi in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica;

d) zone entro un raggio di 1 chilometro dai parchi archeologici ed emergenze di particolare interesse culturale, storico, architettonico e/o religioso

e) aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge regionale 98/81 e ss.mm. e ii., nonché della Legge n. 394/1991 o altra legislazione di tutela ed inserite nel Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali o nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette

f) zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della convenzione di Ramsar;

g) aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale) ed una fascia di rispetto di 1 chilometro che si estende a 3 chilometri per gli impianti eolici da realizzare in prossimità delle ZPS ed a 4 chilometri per gli impianti di produzione di energia elettrica da biomassa da realizzare in prossimità a SIC e ZPS

h) Important Bird Areas (I.B.A.);

i) aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette); istituendo aree naturali protette oggetto di proposta di Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta di Governo; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;

l) aree agricole ove è accertata la presenza di produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali);

m) aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle

competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. n. 180/1998 e s.m.i., salvo che non siano espressamente previsti interventi di consolidamento che annullino completamente le cause che hanno portato alla definizione delle condizioni del rischio individuato. In questo caso gli interventi possono essere realizzati solo a seguito del rilascio del provvedimento autorizzativo che attesti che le opere di consolidamento sono idonee ad eliminare il rischio individuato.

n) zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.

Titolo VI Misure in materia di economia

Articolo 22

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11

1. Al comma 6 ter dell'art.20 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11, dopo le parole: “*Ufficio speciale*” sono aggiunte le parole: “*per il piano di riordino delle società di cui comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e*”; e dopo le parole: “*di idoneo personale.*”: è aggiunto il seguente periodo: “*Presso l'Ufficio speciale è istituito il servizio Partecipazioni e Liquidazioni. Il servizio Partecipazioni e Liquidazioni del Dipartimento Bilancio e Tesoro è soppresso*”.

Articolo 23

Numero componenti degli organi degli enti

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni del comma 5, dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta di governo, sono ridefinite le composizioni degli organi degli enti per i quali le vigenti norme di settore prevedono un numero di componenti superiore a quanto previsto dal predetto comma 1, nel rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 48, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

TITOLO VI Disposizioni in materia di semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi al fine di agevolare lo sviluppo socio-economico.

Articolo 24

Disposizioni in materia di silenzio assenso

1. L'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come recepita dall'articolo 22, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, trascorso invano il termine ordinario di conclusione di trenta giorni, o il diverso termine determinato da leggi o dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, entro il quale le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di concludere il procedimento amministrativo, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica nei termini all'interessato il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 4.

2. Il soggetto istante che intende avvalersi del provvedimento di accoglimento della propria domanda maturato a seguito di silenzio assenso deve comunque preliminarmente darne formale comunicazione all'Amministrazione procedente.

3. Il soggetto istante può avvalersi del provvedimento di accoglimento della propria domanda maturato a seguito di silenzio assenso dalla data di ricezione da parte dell'Amministrazione competente della comunicazione di cui al comma 2 .

4. I dirigenti o funzionari responsabili del procedimento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2 devono adottare, qualora ne ravvisino i presupposti, i necessari motivati provvedimenti inibitori idonei a sospendere l'efficacia del provvedimento di accoglimento dell'istanza maturato a seguito di silenzio assenso.

5. Nelle ipotesi in cui a seguito dell'inerzia dell'amministrazione si sia formato il silenzio assenso su un'istanza di parte e l'amministrazione stessa sia costretta successivamente a ricorrere all'assunzione di determinazioni ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per effetto delle quali subisca le azioni risarcitorie attivate dai soggetti istanti danneggiati dai provvedimenti di autotutela, i dirigenti e i funzionari responsabili del procedimento che non abbiano adottato i provvedimenti inibitori di cui al comma 4 rispondono sia ai fini della valutazione della performance individuale che ai fini della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.

6. L'amministrazione competente, nell'ipotesi di procedimenti che richiedano un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti, può indire, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi secondo le previsioni di cui all'articolo 15, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

7. La mancata ingiustificata partecipazione alla conferenza di servizi o la mancata o ritardata espressione della volontà dell'amministrazione rappresentata sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale, disciplinare nonché dell'eventuale responsabilità

amministrativo-contabile.

8. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. “

Art. 25

Potere sostitutivo

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente articolo 2 bis:

“Art. 2 bis – 1. Nell'ipotesi di inutile decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento, il soggetto che ha presentato l'istanza può, fatte salve le ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, rivolgersi al dirigente generale del dipartimento regionale competente o al dirigente apicale della struttura competente, ove la stessa non risulti incardinata in un Dipartimento, chiedendogli la chiusura del procedimento tramite l'esercizio del potere sostitutivo.

2. Questi provvede con immediatezza all'acquisizione degli atti istruttori ed all'esercizio del potere sostitutivo assicurando la conclusione del procedimento con l'avvalimento delle strutture competenti o attraverso la nomina di un commissario ad acta, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

3. Lo stesso titolare del potere sostitutivo, in tutti i casi di mancata o ritardata conclusione del procedimento comunica tempestivamente all'Ufficio competente il nominativo del dipendente responsabile ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro e, inoltre, assicura, entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno, che i procedimenti amministrativi per i quali non siano stati rispettati i termini di conclusione, suddivisi per tipologia e struttura amministrativa competente, siano comunicati al vertice politico del ramo di amministrazione regionale competente.

• In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo il titolare del potere sostitutivo assume le medesime responsabilità dei soggetti responsabili degli inadempimenti dell'amministrazione.

Art. 26

Ordine cronologico

1. Il comma terzo dell'articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

“Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad esaminare gli atti di loro competenza secondo un rigoroso ordine cronologico, con l'eccezione delle seguenti deroghe:

- *sono esaminati con carattere di priorità gli atti in relazione ai quali il provvedimento dell'Amministrazione interessata deve essere reso nell'ambito di conferenza di servizi;*
- *può essere riconosciuto carattere di priorità alla valutazione di iniziative che sono*

riferite ad aree di crisi o che rivestano carattere di particolare specificità ed innovazione o di assoluta rilevanza per lo sviluppo economico o sociale del territorio regionale a seguito di motivata determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento competente, da assumersi anche su proposta del dirigente responsabile della struttura organizzativa preposta al procedimento. Con cadenza semestrale ciascun Dipartimento regionale relaziona la Giunta Regionale in merito alle autorizzazioni rese nonché in merito alle deroghe determinate ai sensi del presente comma;

- può essere riconosciuto carattere di priorità alla valutazione di iniziative ricadenti in aree di crisi, nelle zone periferiche urbane e nelle aree di sviluppo”.

Art. 27

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

“1bis. - Le amministrazioni procedenti qualora ravvisino la manifesta irricevibilità, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'infondatezza dell'istanza, previo esperimento delle procedure di cui al successivo articolo 11bis, concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto risolutivo”.

2. Il comma 4bis dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

“Una volta trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento l'obbligo di emettere il provvedimento finale permane. Il provvedimento rilasciato in ritardo deve indicare il termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge o dal regolamento, quello effettivamente impiegato per l'emanazione e deve adeguatamente motivare le ragioni del ritardo”.

3. Dopo il comma 4quater della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

“4quinqies. – Trovano applicazione nel territorio regionale il comma 8 dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni”.

Art. 28

Semplificazione dei servizi di progettazione

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4 della l.r. 12 luglio 2011, n. 12, istitutivo del Dipartimento Regionale Tecnico, l'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, di concerto con l'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, promuove azioni finalizzate a semplificare la fruizione di servizi di progettazione da parte degli enti locali della Regione Siciliana.

Art. 29

Disposizioni urgenti in materia di urbanistica

1. Nel procedimento di revisione parziale o totale dei piani regolatori generali, conseguenti alla decadenza dei termini di efficacia dei vincoli espropriativi, non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 7, della legge regionale 15/1991, che si applicano invece nel procedimento di formazione di un nuovo piano regolatore generale nei comuni sprovvisti, ovvero nel procedimento di formazione di una variante generale al piano regolatore vigente, ove questa non discenda da obblighi di legge.

2. Ai fini dell'acquisizione dei pareri tecnici, nell'ambito del procedimento di formazione ed approvazione dei piani regolatori generali e loro varianti, i comuni indicano apposite conferenze di pianificazione. L'attività della conferenza è regolata dalle disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. La partecipazione alla conferenza da parte dei soggetti istituzionali ai quali compete per legge l'espressione di pareri sui piani regolatori, è obbligatoria e nessun parere può essere acquisito al di fuori della conferenza.

3. I commi da 1 a 8 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 sono così sostituiti: *"1. Il piano regolatore generale è approvato con decreto dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.*

2. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente adotta le proprie determinazioni entro centoventi giorni dalla presentazione del piano all'Assessorato medesimo.

3. Con il decreto di approvazione possono essere apportate al piano le modifiche di cui all'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali.

4. A tal fine l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente porta a conoscenza del comune interessato le proprie determinazioni in ordine al piano.

5. Il comune è tenuto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al precedente comma, ad adottare le proprie controdeduzioni.

6. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, entro i successivi trenta giorni, emana il decreto di approvazione, intendendo accettate tutte le modifiche proposte.

7. Nel caso di restituzione del piano per la rielaborazione parziale, il comune è tenuto ad effettuarla entro novanta giorni.

8. Entro i successivi novanta giorni l'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni".

• Trova applicazione nel territorio della Regione Siciliana la disposizione contenuta nell'art. 5, comma 13, della legge 12 luglio 2011, n. 106, conversione in legge del D.L. 13 maggio 2011, n. 70. in forza della quale i piani attuativi, conformi allo strumento urbanistico generale comunale vigente, sono approvati dalla Giunta comunale. Si applica, parimenti, la disposizione contenuta nell'art. 5, comma 8 bis, della stessa legge.

Art. 30

Linee guida per le attività edilizie

1. Al fine di indirizzare le attività edilizie nel territorio regionale ed orientarla ai principi della sostenibilità ambientale ed energetica e della qualità architettonica, l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente di concerto con l'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva le linee guida alle quali i comuni sono tenuti ad uniformarsi. I comuni adeguano il proprio regolamento edilizio, con Deliberazione di Consiglio comunale, entro i successivi tre mesi, trascorsi i quali l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente interviene in via sostitutiva.
2. Al fine di incentivare la massima diffusione nella realizzazione di impianti, a basso impatto ambientale, per la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili e gli interventi di risparmio energetico i Comuni possono disciplinare, tramite appositi regolamenti, la concessione di agevolazioni nel versamento dei tributi comunali e degli oneri da corrispondere alle amministrazioni comunali per l'acquisizione dei titoli abilitatori.

Art. 31

Regolamento tipo del colore

1. Al fine di qualificare l'attività edilizia nelle zone omogenee territoriali "A" degli strumenti urbanistici, generali o attuativi, e orientarla ai principi dell'armonizzazione e ricostituzione dei valori storici e architettonici dei tessuti edilizi e degli spazi urbani, l'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'identità siciliana, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva un Regolamento tipo recante le linee guida del colore, al quale i comuni dovranno uniformarsi. I comuni, in tale senso, adeguano il proprio regolamento edilizio con deliberazione consiliare, entro i successivi mesi sei.

Art. 32

Interventi urgenti in materia di porti di competenza regionale

1. I porti di competenza della Regione Siciliana sono dichiarati di Interesse prioritario per lo sviluppo della Regione e pertanto gli interventi necessari per la messa in sicurezza, sono assistiti da procedure semplificate sia per conseguire le approvazioni tecniche, sia per le autorizzazioni urbanistiche ed ambientali, per la loro sollecita attuazione.
2. Il soggetto attuatore è obbligato a concludere le conferenze dei servizi entro 30 giorni, dall'acquisizione di tutti i pareri, visti ed autorizzazioni, compresi quelli ambientali, non acquisibili per legge direttamente in Conferenza di servizi, sui progetti definitivi degli interventi di cui sopra. È fatto obbligo ai dirigenti generali posti a capo dei dipartimenti regionali interessati, o loro delegati, di partecipare

direttamente alle conferenze dei servizi.

- L'autorizzazione ambientale (VIA – VAS) per tutti gli interventi da effettuare nei porti regionali rimane di competenza regionale.

Titolo VII

Modifiche e integrazioni di norme in materia di beni culturali.

Articolo 33

Consiglio regionale dei beni culturali. Comitati di gestione dei Centri regionali

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, come modificata dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9 e dall'articolo 127, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è sostituito dal seguente:

«Esso è composto:

- dal Presidente della Regione;
- dagli Assessori regionali ai beni culturali e all'identità siciliana, all'economia, al turismo, allo sport e allo spettacolo, al territorio e all'ambiente;
- da un membro eletto dall'Assemblea regionale anche fra i suoi componenti, scelto fra esperti nelle materie indicate all'articolo 2;
- da un membro designato dall'ANCI Sicilia;
- da cinque docenti universitari scelti da Presidente della Regione, sentita la competente Commissione legislativa dall'Assemblea regionale, esperti in beni archeologici, paesaggisti, demoetnoantropologici, storico-artistici e iconografici, bibliografici;
- da un esperto nominato dall'Assessore regionale ai beni culturali e identità siciliana, scelto fra una terna proposta dalla Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente comma: «I componenti del Consiglio di cui alla lettera *b*) del precedente comma, possono designare, per la partecipazione ai lavori, propri delegati con diritto di voto, individuando tra personale nel ruolo unico dei dirigenti regionali».

3. Alla data dell'entrata in vigore della presente legge, cessano le funzioni dei Comitati di gestione precedentemente costituiti, di cui all'articolo 10 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e successive modifiche e integrazioni. L'Assessore regionale ai beni culturali e identità siciliana nomina per ciascun Centro, fra i dirigenti in servizio presso l'Assessorato dei beni culturali e identità siciliana, un Commissario

straordinario e provvede, secondo quanto previsto al successivo comma 4, alla nuova costituzione dei Comitati entro un mese dalla nomina dei Commissari.

4. L'articolo 10 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«La gestione dei Servizi del Dipartimento dei beni culturali e identità siciliana, 'Centri regionali' di cui all'articolo 9, è affidata, uno per ciascuno, a due Comitati di gestione composti rispettivamente:

- dal dirigente responsabile del Servizio, con funzioni di Presidente;
- da un rappresentante eletto dal personale in servizio presso il Centro;
- da un dirigente in servizio presso il Dipartimento dei beni culturali e identità siciliana nominato dall'Assessore regionale ai beni culturali e identità siciliana, scelto fra una terna proposta dal Dirigente generale del medesimo Dipartimento.

Il Comitato dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere rinnovati.

Ai componenti del Comitato è corrisposto per ogni seduta il solo trattamento di missione, se dovuto, a norma delle vigenti disposizioni.

Per i componenti del Comitato non si applica ogni disposizione contraria al precedente comma».

Articolo 34

Modifica alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20

1. All'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, le parole «il Collegio dei revisori» sono sostituite con «il revisore legale».

2. L'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, è sostituito dal seguente:
«Consiglio del Parco. Composizione.

1. Il Consiglio del Parco è composto:

- a) da un dirigente dei ruoli regionali con adeguata esperienza di gestione di istituzioni culturali e di governo di organi collegiali di amministrazione, nominato dall'Assessore ai beni culturali e identità siciliana, con funzione di Presidente del Consiglio;
- b) dal Sindaco del comune di Agrigento;
- c) dal Soprintendente ai beni culturali e ambientali competente per territorio;
- d) da un esperto in marketing e/o comunicazione dei beni culturali, nominato dall'Assessore ai beni culturali e identità siciliana;
- e) un esperto nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e identità siciliana tra quelli designati da fondazioni, organismi, istituzioni o associazioni culturali e ambientali di rilevanza nazionale che si sono particolarmente distinte in attività di tutela, salvaguardia, valorizzazione, divulgazione, studio e ricerca, relative alla Valle dei Templi.

2. Partecipa ai lavori del Consiglio del Parco, con voto consultivo, il Direttore del Parco.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dirigente o un funzionario nei ruoli regionali in servizio presso il Parco.

4. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio del Parco sono stabiliti mediante regolamento interno deliberato dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
 5. Ai componenti del Consiglio del Parco e al segretario, è corrisposto per ogni seduta il solo trattamento di missione, se dovuto, a norma delle vigenti disposizioni.
 6. Il Consiglio del Parco è costituito con decreto dell'Assessore regionale ai beni culturali e identità siciliana e dura in carica quattro anni.
 7. I componenti possono essere confermati una sola volta.
 8. I componenti nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti».
3. L'articolo 23 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, è sostituito dal seguente:

«Comitato tecnico-scientifico. Nomina e funzioni

1. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dall'Assessore regionale ai beni culturali e identità siciliana ed è composto:
 - a) dal sovrintendente per i beni culturali competente per territorio, con funzioni di presidente;
 - b) dal sindaco del Comune interessato o, nel caso di più Comuni interessati, dal sindaco che, fra i Comuni interessati, rappresenta quello con maggior estensione territoriale compresa nel Parco;
 - c) da due esperti nominati dall'Assessore regionale ai beni culturali e identità siciliana, scelti tra esperti in materia di gestione dei beni culturali, anche afferenti ai ruoli regionali;
 - d) da un esperto, nominato dall'Assessore regionale ai beni culturali e identità siciliana, in marketing e/o comunicazione dei beni culturali, anche afferente ai ruoli regionali.
 2. Partecipa ai lavori del Comitato tecnico-scientifico, con voto consultivo, il Direttore del Parco.
 3. Il Comitato tecnico-scientifico esprime il proprio parere sullo schema di regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento del Parco, sullo schema di bilancio, sul programma annuale e triennale di attività nonché sugli interventi da eseguire all'interno del perimetro del Parco da parte del Parco stesso e su ogni altra questione allo stesso sottoposta dal Direttore. Esercita, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dal regolamento.
 4. I componenti nominati durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una volta sola.
 5. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico è corrisposto per ogni seduta il solo trattamento di missione, se dovuto, a norma delle vigenti disposizioni.
- Fermi restando i compiti di tutela delle Soprintendenze per i beni culturali,

per gli interventi proposti dal Direttore del Parco e da eseguire all'interno del perimetro del Parco da parte del Parco stesso, il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico presieduto dal sovrintendente ai beni culturali sostituisce l'autorizzazione da rendersi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Titolo VIII **Misure in materia di famiglia e politiche sociali**

Articolo 35

Piani personalizzati per i minori affetti da disabilità

- All'articolo 91 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono soppresse le parole da "L'attuazione" sino a " del lavoro"

Articolo 36

Modifica alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 6

- All'articolo 9, comma 4, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "l'80 per cento" sono costituite dalle parole "una quota".

Titolo IX **Misure in materia di Infrastrutture e Mobilità**

Articolo 37

Soppressione degli Istituti Autonomi case popolari

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti strumentali operanti nella Regione Siciliana denominati Istituti Autonomi per le Case Popolari, sono soppressi e posti in liquidazione.
2. Per la promozione delle politiche abitative e per assicurare il diritto fondamentale dell'abitazione anche a particolari categorie sociali, la Regione istituisce l'Agenzia Siciliana per le Politiche Abitative (ASPA), secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore per le Infrastrutture e Mobilità, d'intesa con l'Assessore per l'Economia.

3. L'Agenzia Siciliana per le Politiche Abitative (ASPA) è Ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale e organizzativa, contabile, finanziaria e di proprio Statuto ed è sottoposta alla vigilanza dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

4. A seguito della soppressione dei preesistenti Istituti Autonomi per le Case Popolari, sin dal momento della sua istituzione, l'ASPA subentra, di diritto, nei rapporti giuridici e patrimoniali già facenti capo a detti Istituti.

5. Dall'entrata in vigore della presente legge, i Commissari straordinari o ad acta in carica, decadono dall'esercizio delle relative funzioni. Con decreto dell'assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono nominati dei commissari ad acta con il compito di procedere alla liquidazione, fino al riassetto che sarà definito con il decreto di cui al comma 2.

6. Per l'individuazione di organiche politiche abitative per la elaborazione di politiche mirate al miglioramento delle condizioni abitative, con particolare riferimento alle diverse peculiarità comunali e provinciali, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n°431, recante "*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*", è altresì istituito l'Osservatorio Regionale della Condizione Abitativa (ORCA), quale strumento di sostegno tecnico e momento di sintesi delle conoscenze acquisite tramite informazioni raccolte in ambiti locali. Le funzioni dell'Osservatorio sono definite con il decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2.

Articolo 38

Norme in materia di trasporto pubblico locale

1. Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee, in considerazione della scadenza nell'anno 2015 dei contratti di affidamento provvisorio stipulati dalla Regione ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale alle Infrastrutture e della Mobilità, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procede con proprio decreto, sentita la Giunta regionale di Governo, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, in conformità con le norme contenute nella legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 4, comma 4 e del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche e integrazioni, all'individuazione della rete dei servizi minimi automobilistici extraurbani, secondo criteri di economicità ed efficienza, nel rispetto delle esigenze generali di mobilità con oneri a carico del bilancio regionale.

2. I servizi di trasporto pubblico locale di persone con autobus si distinguono in relazione ai limiti territoriali in cui si svolgono in:

a) urbani: i servizi che si svolgono nell'ambito del territorio di un comune, caratterizzato da una sostanziale continuità di insediamenti urbani, nonché quelli di collegamento del territorio di un comune con una parte marginale e circoscritta di un comune limitrofo, attraverso un apposito accordo di programma sottoscritto tra gli stessi comuni;

b) extraurbani: i servizi che collegano in modo continuativo il territorio di due o più

comuni, il territorio dei comuni con il capoluogo di provincia ovvero il territorio di due o più province nell'ambito della regione.

3. Entro sessanta giorni dall'individuazione della rete dei servizi minimi di cui al comma 1, per il trasporto pubblico locale con autobus la Regione avvia le procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti di pubblici servizi.

Articolo 39

Servizi minimi di trasporto urbano

1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti che intendono dotarsi di un servizio di trasporto pubblico urbano dovranno definire un piano del Trasporto Pubblico Comunale nel quale siano individuati i servizi minimi di trasporto pubblico locale con autobus urbano e servizi su impianti fissi e a guida vincolata.

2. La Regione siciliana, nell'ambito del trasporto pubblico locale di cui al comma 1 provvede annualmente, mediante delibera di Giunta di Governo, alla ripartizione delle risorse finanziarie ai comuni dotati di un piano del Trasporto Pubblico Comunale.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con Decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, saranno stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie di cui al precedente comma 2.

4. La Regione siciliana trasferisce ai comuni, in fondi vincolati, le somme determinate ai sensi del comma 2.

5. Le procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico urbano verranno espletate mediante ricorso a procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti di pubblici servizi.

6. I contributi regionali concessi ai comuni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, per l'espletamento dei servizi urbani di trasporto pubblico locale cessano alla naturale scadenza dei contratti stipulati dagli Enti con i soggetti privati.

Articolo 40

Servizi aggiuntivi

1. La Regione, nell'ambito del trasporto pubblico locale con autobus, svolge ogni funzione amministrativa relativa alla rete extraurbana e autorizza servizi temporanei finalizzati a soddisfare le esigenze di mobilità derivanti da eventi particolari, contingenti e straordinari di interesse regionale senza oneri a carico del proprio bilancio.

Articolo 41

Controllo e vigilanza

1. Per i contratti di affidamento provvisorio stipulati dalla Regione e dai comuni per i servizi urbani ed extraurbani di cui all'art. 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione esercita la vigilanza ed effettua i controlli per l'accertamento della regolarità e qualità dei servizi di trasporto pubblico locale.

2. Allo scopo di effettuare la vigilanza di cui al comma 1 possono essere acquisiti presso le aziende affidatarie e gli enti locali dati e informazioni tecnico-economici, anche mediante ispezioni e verifiche al fine di costituire la base dati utile per l'elaborazione degli strumenti di programmazione. Le aziende sono tenute a consentire e ad agevolare il concreto espletamento delle suddette acquisizioni, fornendo la collaborazione necessaria e mettendo a disposizione il personale e i mezzi necessari; l'individuazione dei dati e delle informazioni, nonché delle modalità e dei termini relativi alle ispezioni ed alle verifiche sono disciplinati con atto di Giunta regionale.

Art.42

Disposizioni transitorie

1. Al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale, nelle more delle procedure concorsuali di affidamenti di cui all'art.1 della presente legge, si concretizza la fattispecie prevista dall'art. 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1191(69 e (CE) n. 1107/70.

2.La Regione, nelle more delle procedure concorsuali di affidamenti di cui all'art.1 della presente legge, assume i provvedimenti previsti dall'art. 5, comma 5, del regolamento di cui al comma 1, in continuità con le funzioni esercitate ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando la corresponsione dei contributi regionali per i servizi stabiliti nel contratto provvisorio stipulato ai sensi della predetta legge regionale n. 19/2005.

Articolo 43

Riduzione dei costi dell'Ufficio di cui all'articolo 9, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

L'art. 9. della LEGGE 12 luglio 2011, n. 12 è così sostituito:

“Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori”

1. È istituito l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA).

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, dell'art. 2 comma 1, lett. a) della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 e del comma 3 bis dell'art. 33 del Decreto legislativo

12 aprile 2006 n. 163 come introdotto dal comma 4 dell'art. 9 della legge 23 giugno 2014 n. 89 di conversione del decreto legge 24 aprile 2014 n. 60, deve intendersi quale "soggetto aggregatore" l'Ufficio regionale espletamento gare d'appalto di cui al presente articolo.

2. L'Ufficio è altresì competente per l'espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di organizzazione interna e funzionamento del predetto Ufficio, per le finalità di cui al presente articolo.

3. L'Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo, in 4 sezioni territoriali aventi sede nelle città di Palermo, Catania, Messina, Caltanissetta, costituisce struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità ed è articolato in Unità Operative.

4. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere con importo dei lavori pari o superiore a 1.000 migliaia di euro che eccedono le competenze territoriali previste dal successivo comma 5 nonché attività di coordinamento delle sezioni territoriali.

5. Le sezioni territoriali svolgono attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse intercomunale e comunale con importo dei lavori pari o superiore a 1.000 migliaia di euro. La sezione territoriale di Palermo espleta anche le gare d'appalto per le opere che interessano il territorio corrispondente alla ex provincia di Trapani; la sezione territoriale di Catania espleta anche le gare d'appalto per le opere che interessano i territori corrispondenti alle ex province di Siracusa e Ragusa; la sezione territoriale di Caltanissetta espleta anche le gare d'appalto per le opere che interessano i territori corrispondenti alle ex province di Agrigento ed Enna.

6. La sezione centrale svolge altresì tutte le attività di supporto tecnico necessarie all'attuazione dei rapporti convenzionali tra Regione Siciliana e CONSIP s.p.a..

7. Le sezioni centrale e territoriali, in esito alle operazioni di gara, adottano il provvedimento provvisorio di aggiudicazione che viene trasmesso alle amministrazioni appaltanti. Restano di competenza dell'amministrazione appaltante l'adozione del provvedimento definitivo, le comunicazioni di cui all'articolo 79 commi 5, ad eccezione della lett. b), 5 bis, 5 ter, 5 quater e 5 quinquies del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, e la decisione su eventuali informative ai sensi dell'articolo 243 bis del medesimo decreto legislativo.

8. Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati, in relazione agli elementi statistici utili a determinare la concreta funzionalità delle sezioni, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, su deliberazione adottata dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana.

9. È data facoltà agli enti appaltanti di avvalersi, con motivata richiesta, dell'Ufficio regionale, indipendentemente dall'importo dell'appalto.

10. Presso ciascuna sezione provinciale è costituita una commissione di tre componenti in possesso di adeguata professionalità scelti rispettivamente tra le seguenti figure:

- un dirigente dell'Amministrazione regionale in via prioritaria munito di laurea in giurisprudenza, in alternativa munito di laurea equipollente e comunque esperto in materie giuridiche;

- b) un dirigente munito di laurea in materie tecniche dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;

- un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall'ente di competenza.

11. Il presidente di ciascuna sezione territoriale, in caso di indifferibile necessità ed urgenza di espletamento di gara in ragione delle richieste pervenute, costituisce una seconda commissione di gara, la cui composizione è pubblicata sul sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

12. Nell'ipotesi della costituzione di una seconda commissione di gara, ai sensi del comma 11, le due commissioni sono così composte:

a) la prima:

- 1) dal componente di cui alla lettera a) del comma 10, che la presiede;

- 2) da un dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione territoriale;

- 3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 10;

b) la seconda:

- 1) dal componente di cui alla lettera b) del comma 10, che la presiede;

- 2) da un altro dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione territoriale;

- 3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 10.

13. Nessun ulteriore compenso è dovuto per la partecipazione alla seconda commissione costituita ai sensi del comma 11.

14. La commissione di gara della sezione centrale dell'Ufficio è costituita dai presidenti delle sezioni territoriali interessate per l'appalto dei lavori oggetto della gara ed è composta da non meno di tre componenti, compreso il presidente di turno. Nel caso in cui questi sia anche presidente di una sezione territorialmente interessata, le funzioni di presidenza del seggio sono assunte da altro presidente di sezione provinciale, individuato nell'ordine previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, recante 'Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici'.

15. Nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa ,
le commissioni di cui ai commi 10, 12 e 14 sono integrate da due componenti tecnici esterni
all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze nelle materie ritenute dall'amministrazione appaltante come prevalenti al fine della valutazione dell'offerta. Tali componenti saranno individuati mediante sorteggio pubblico da esperirsi successivamente
alla data di presentazione delle offerte da parte del presidente di turno della sezione centrale, attingendo all'Albo di cui all'articolo 8, comma 7. Gli oneri discendenti dal presente comma sono a carico delle somme a disposizione previste nell'ambito di ogni singolo appalto.

16. Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale è preposto un dirigente regionale che assume anche le funzioni di componente supplente, in seno alla commissione di gara, nella ipotesi in cui debba provvedersi alla sostituzione di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 10, senza che ciò importi deroga rispetto alle disposizioni di cui al comma 21.

17. Con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità sono nominati i dirigenti preposti alle segreterie tecnico-amministrative ed il personale da assegnare.

18. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 10, fatto salvo quanto previsto dal comma 12.

19. All'atto dell'accettazione dell'incarico ciascun componente delle sezioni è tenuto a presentare dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.

20. I componenti delle sezioni restano in carica due anni prorogabili di ulteriori anni due. Durante tale periodo i componenti prestano servizio presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei mesi prima della naturale scadenza. L'incarico di componente della commissione, fatto salvo quanto disposto al primo periodo, non può essere rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico.

21. Ai componenti delle commissioni di cui al comma 10 lett. a) e b) del presente articolo è corrisposto, fermo restando il disposto di cui all'articolo 36, comma 1, dell'allegato 'A' al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 35, lettere d) ed e) del medesimo allegato, nella misura prevista dall'articolo 14, comma 5, del decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, **ridotta del 20%** senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.

Analoga riduzione si applica per gli altri componenti per i quali l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza. Per i componenti tecnici di cui al comma 15 l'indennità è inserita nel quadro economico

del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante

22. Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal regolamento di cui al comma 26. La gara è espletata nella seduta ordinaria successiva al termine di cinque giorni lavorativi a partire dalla scadenza del termine fissato per la nomina della commissione di gara di cui al comma 15.

23. Il presidente di turno della sezione centrale, su richiesta motivata del presidente di una sezione territoriale, può disporre l'affidamento dell'attività di espletamento della gara di appalto di competenza di questa ad altra sezione territoriale. La facoltà di affidare ad altra sezione territoriale l'espletamento di una gara è esercitata prima dell'inizio della procedura e pubblicata sul sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

24. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 25.

25. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in relazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, approva le modifiche ai regolamenti per il funzionamento dell'Ufficio di cui al presente articolo emanati con decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1 e 31 gennaio 2012 n. 13. 26. Le sedute ordinarie delle Commissioni presso le sezioni provinciali e presso la sezione centrale dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come disciplinate dagli articoli 18 del dal Decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, non possono comportare una spesa superiore al tetto massimo pari alla partecipazione di cinque sedute mensili.

26. Nelle more del rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali non appartenenti all'area della dirigenza, il budget assegnato a titolo di trattamento economico accessorio da corrispondere al personale del comparto non dirigenziale dell'Amministrazione regionale assegnato all'Ufficio di segreteria tecnico-amministrativa di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è ridotto del 20 per cento.

Articolo 44

Modifiche all'art.8 della legge regionale 12 Luglio 2011 n,12

All'articolo 8 della LEGGE 12 luglio 2011, n. 12 sono apportate le seguenti modifiche:

Commissione aggiudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importi inferiori a 1.000 migliaia di euro

al comma 1 la frase "per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro" è sostituita dalla

frase ““per importi inferiori ad euro 1.000 migliaia” il comma 6 è così sostituito:

6. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, al fine di assicurare condizioni di massima trasparenza nell'espletamento delle procedure, i commissari diversi dal presidente sono scelti con un criterio di rotazione mediante sorteggio pubblico effettuato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, fra gli iscritti all'albo di cui al comma 7. La data del sorteggio deve essere pubblicizzata almeno sette giorni prima. Le operazioni di sorteggio relative ai singoli appalti sono effettuate dalla sezione territoriale dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA) territorialmente competente. Nel caso in cui nell'albo di cui al comma 7 non siano disponibili le professionalità richieste dalla stazione appaltante, trova applicazione l'art. 84 del DL.vo n. 163/2006.

al comma 7, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:

- funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all' articolo 3, comma 25, del DL.vo n. 163/2006.

TITOLO X

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

Art. 45

Contratto di ricollocazione. Definizione e finalità

- In armonia con le innovazioni introdotte dalla L. 193/2014, la Regione Siciliana, in via sperimentale, promuove il contratto di ricollocazione.
- Il contratto di ricollocazione è uno strumento di politica attiva del lavoro mediante il quale si favorisce l'inserimento o il reinserimento di un soggetto nel mercato del lavoro.
- Il contratto di ricollocazione interviene tra il Centro per l'Impiego, un operatore accreditato per i Servizi per il Lavoro ed il soggetto interessato.
- Il contratto di ricollocazione è stipulato in forma scritta nella sede del Centro per l'Impiego ed ha la durata di mesi 4 entro i quali il soggetto deve essere ricollocato e l'operatore accreditato prescelto consegue il pagamento per il servizio erogato;
- Il termine di decorrenza di cui al comma 4 è sospeso nel caso di documentato grave impedimento del soggetto interessato. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre i 6 mesi dalla sottoscrizione il contratto si intende risolto;

- Possono stipulare il contratto di ricollocazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- i soggetti in stato di disoccupazione a norma dell'art. 1, c. 2, lett. c) d.lgs. 181/2000 immediatamente disponibili allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa;
- i disoccupati di lunga durata a norma dell'art. 1, c. 2, lett. d), d.lgs. 181/2000;
- gli inoccupati di lunga durata a norma dell'art. 1, c. 2, lett. e);
- le donne in reinserimento lavorativo a norma dell'art. 1, c. 2, lett. f) d.lgs. 181/2000);

7. Possono stipulare il c.r. gli operatori accreditati nell'ambito del Sistema regionale dei servizi per l'impiego.

8. Con la sottoscrizione del c.r. l'operatore accreditato per i servizi specialistici assume l'obbligo di accompagnare attivamente il soggetto interessato nel mercato del lavoro nella ricerca di una nuova occupazione e nell'individuazione dei percorsi di riqualificazione professionale necessari.

9. L'operatore accreditato ha diritto ad un voucher per il servizio reso che viene corrisposto nella misura del 20% dell'importo complessivo "a processo" e per la rimanente parte a risultato;

10. Il centro per l'impiego prende in carico e profila il soggetto interessato e svolge compiti di vigilanza e controllo sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali.

11. Il contratto di ricollocazione si risolve al conseguimento del risultato ed altresì nei seguenti casi:

- Rifiuto, senza giustificato motivo, di un'offerta di lavoro da come definita dalle linee guida adottate dalla Conferenza Stato Regioni in materia di stato di disoccupazione;
- Mancata partecipazione alle attività stabilite nel patto di servizio sottoscritto presso il C.p.I.;
- Espresa rinuncia del soggetto interessato che, in tal caso decade da ogni benefici;
- Inadempimenti dell'operatore accreditato. Il Centro per l'Impiego provvede, in tale ipotesi, alla riconvocazione della persona interessata per sottoscrivere un nuovo c.r.

con diverso operatore.

12. In fase di prima applicazione della presente legge il contratto di ricollocazione è finanziato con le risorse liberate a seguito di riprogrammazione del POR Sicilia 2007/2013 per un importo pari ad € 15 mln ed a regimine, previa verifica dei risultati conseguiti e previo parere della Commissione Europea, con le risorse dell'asse 1 obiettivo tematico 8 della nuova programmazione FSE 2014/2020.

Articolo 46

Servizi per l'Impiego. Definizione e finalità

- La Regione Siciliana garantisce i livelli essenziali delle prestazioni in materia di lavoro in ragione di cooperazione attraverso la rete dei Centri per l'Impiego e dei soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 273/03

Art. 47

Abrogazione di norme.

Gli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 e 12 della L.R. 21 settembre 1990 n. 36 sono abrogati.

TITOLO XI

MISURE IN MATERI DI PUBBLICA ISTRUZIONE

Articolo 48

Per il periodo 2015-2017 l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, finanzia, a valere sul P.O. F.S.E. 2014-2020 e sul Fondo di sviluppo e coesione - Obiettivi di servizio (delibera CIPE n.79/2012), in favore delle scuole di ogni ordine e grado della Regione ubicate, secondo la mappatura realizzata dal MIUR, in aree a rischio di marginalità socio-economica e territoriale, un piano di intervento per la realizzazione di attività extra scolastiche da svolgersi in ore pomeridiane.

Per la realizzazione di dette attività è destinata, a valere sul P.O. F.S.E. 2014-2020 e sul Fondo di sviluppo e coesione - Obiettivi di servizio (delibera CIPE n.79/2012), una dotazione finanziaria pari a 24 mila migliaia di euro da ripartirsi in misura di 4 mila migliaia di euro per l'anno 2015, 10 mila migliaia di euro per l'anno 2016 e di 10 mila migliaia di euro per l'anno 2017.

Titolo XII
Disposizioni in materia di Attività produttive

Articolo 49

Soppressione dell'Ente Autonomo Portuale di Messina

1. L'Ente Autonomo Portuale di Messina, istituito con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 1953, n. 270/A, è soppresso e posto in liquidazione.
2. Con decreto dell'Assessore regionale delle attività produttive è nominato un commissario liquidatore dell'Ente Autonomo Portuale di Messina scelto tra i dirigenti dell'amministrazione regionale, in quiescenza o in servizio. Al commissario spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute i cui oneri sono posti a carico del bilancio dell'Ente.
3. Il commissario di cui al precedente comma 2 assume la legale rappresentanza dell'Ente e provvede alla celere definizione delle operazioni di liquidazione attraverso la ricognizione dello stato patrimoniale ed economico-finanziario ed alla conseguente estinzione dei rapporti debitori. Il commissario provvede altresì alla ricognizione del personale dipendente dell'Ente.
4. Alla liquidazione delle passività dell'Ente si fa fronte esclusivamente attingendo al patrimonio dell'Ente. In nessun caso le posizioni debitorie dell'Ente possono transitare nel bilancio della Regione. Esaurite le attività di liquidazione, eventuali residui attivi sono versati in favore del bilancio della Regione ivi compreso il patrimonio mobiliare e immobiliare. Il personale in forza presso l'Ente verrà successivamente ricollocato secondo le vigenti disposizioni di legge e contrattuali applicabili in caso di soppressione dell'ente pubblico.
5. Con apposita convenzione tra l'Ente Autonomo Portuale e l'Autorità Portuale di Messina, sono definite le modalità di trasferimento in favore della predetta Autorità dei compiti e delle funzioni già attribuite all'Ente Autonomo Portuale di Messina ai sensi della legge 15 marzo 1951, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Con decreto dell'Assessore regionale delle attività produttive è accertata la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Ente Autonomo Portuale di Messina. Tale decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.